

LA GIUNTA REGIONALE

richiamate le leggi regionali:

- 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego);
- 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023) e, in particolare, l'articolo 19:
 - comma 1, ai cui sensi la Regione definisce il Piano triennale di politiche del lavoro;
 - comma 2, secondo cui la Giunta regionale adotta, per l'anno 2021, il Programma annuale degli interventi di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 7/2003, che include, tra gli altri, alla lettera c), le azioni rivolte ai disoccupati di media e lunga durata;

richiamate altresì le deliberazioni:

- del Consiglio regionale n. 662/XVI del 9 giugno 2021, concernente l'approvazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2021-2023;
- della Giunta regionale n. 835 del 5 luglio 2021, recante "Approvazione del programma annuale degli interventi di politica del lavoro. Prenotazione di spesa", con la quale sono state prenotate le risorse necessarie per l'attuazione del citato programma;

considerato che il sopra richiamato Programma prevede, tra le azioni di sostegno all'occupazione, la revisione delle caratteristiche e delle modalità di realizzazione dei lavori di utilità sociale (LUS), al fine di ridefinire l'impianto complessivo della misura, da applicarsi per un triennio a partire dal 2022;

dato atto che i competenti uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione hanno predisposto un documento che, al fine di realizzare la riprogettazione della misura di cui trattasi, disciplina i criteri e le modalità di attuazione della nuova forma di LUS, denominata Progetti di Inclusione Attiva (PIA);

atteso che, nella seduta del 10 settembre 2021, il Consiglio per le politiche del lavoro ha approvato il succitato documento riferito ai PIA;

considerato che l'onere per l'attuazione dei Progetti di Inclusione Attiva trova copertura sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della l.r. 15/2021, già prenotata con la deliberazione n. 835 del 5 luglio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 22/2010, sulla legittimità della proposta della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il documento “Criteri e modalità di attuazione dei Progetti di Inclusione Attiva”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, valevole a partire dal 2022 per un triennio;
2. di dare atto che la spesa complessiva per l’attuazione della misura in questione trova copertura sulla prenotazione n. 2022/2239 - Capitolo U0019886 “Trasferimenti correnti agli Enti locali e ai servizi della pubblica amministrazione per l’impiego temporaneo di lavoratori in opere e servizi di utilità sociale (PPL)”, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 835 del 5 luglio 2021, per l’importo di euro 1.400.000 (unmilionequattrocentomila/00);
3. di demandare al Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione l’adozione di provvedimenti dirigenziali recanti eventuali modifiche non sostanziali riguardanti l’allegato di cui al punto 1.

§

Criteri e modalità di attuazione dei Progetti di Inclusione Attiva

Art.1

Premessa

I Progetti di Inclusione Attiva (di seguito PIA) rappresentano uno strumento di politica attiva volto a sostenere l'inserimento lavorativo e il riavvicinamento al mercato del lavoro ordinario delle persone gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa, e sono promossi dalle Unités des Communes Valdôtaines e dal Comune di Aosta.

La Struttura Politiche per l'Inclusione Lavorativa (di seguito Struttura) è la struttura regionale competente, alla quale sono assegnati gli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione per la realizzazione dei PIA.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura, che si avvale, per tutte le attività amministrative correlate, dei responsabili dell'istruttoria.

L'intero procedimento in tutte le sue fasi è sottoposto alle regole contenute nella legge regionale 19/2007.

Art. 2

Soggetti coinvolti nei PIA

Possono essere titolari dei PIA le Unités des Communes Valdôtaines ed il Comune di Aosta, purché-in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Possono essere soggetti attuatori dei PIA le cooperative sociali di tipo B o C, regolarmente iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 32 della l.r. 27/1998, individuate dai titolari

Possono essere partner di progetto i servizi socio-sanitari territoriali, il Ser.D. dell'Azienda USL della Valle d'Aosta o la Casa Circondariale di Brissogne, che partecipano alle attività di sostegno alle persone.

Possono essere beneficiarie dei PIA le persone in stato di disoccupazione, individuate dai soggetti attuatori tra gli iscritti negli appositi elenchi tenuti dai Centri per l'impiego in quanto "persone in situazione di disagio sociale", così come definite ai sensi dell'art. 3.

Non possono essere beneficiari dei PIA i minorenni e i possibili beneficiari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità.

I lavoratori inseriti nei PIA in qualità di operai di utilità sociale conservano lo stato di disoccupazione per tutto il periodo dell'inserimento.

Ogni lavoratore non può essere inserito nei PIA per più di quattro anni consecutivi, calcolati a partire dal 2019. Ai fini del computo, vengono presi in considerazione anche i progetti approvati ai sensi della previgente disciplina (LUS) e si intende coinvolto in un PIA il lavoratore che è stato assunto per almeno 4 mesi consecutivi (pari a 120 giorni di calendario).

Art. 3

Iscrizione nell'Elenco dei lavoratori di utilità sociale

I lavoratori interessati all'inserimento nei PIA, residenti in Valle d'Aosta, devono essere iscritti nell'apposito elenco presso il Centro per l'Impiego della Valle d'Aosta competente per territorio.

In caso di presa in carico dei lavoratori interessati da parte di una struttura o servizio (sanitario o sociale) operante sul territorio regionale, il requisito della residenza in Valle d'Aosta si intende soddisfatto.

All'atto dell'iscrizione, gli interessati devono dimostrare l'appartenenza alle "categorie" destinarie dell'intervento nei seguenti modi:

- disoccupati di lunga durata, da oltre 12 mesi, di età superiore a 32 anni: la condizione è verificata d'ufficio;
- donne assenti dal mercato del lavoro da oltre 24 mesi: mediante autocertificazione attestante l'assenza dal mercato del lavoro, in forma sia subordinata che autonoma, da almeno 24 mesi; non è richiesta una anzianità di iscrizione ai Centri per l'Impiego;
- persone che hanno compiuto 58 anni di età: la condizione è verificata d'ufficio;
- persone in cerca di occupazione riconosciute invalide ai sensi dell'art. 1 della legge 68/1999: se l'interessato è iscritto al collocamento mirato della Valle d'Aosta, il requisito è già assolto; diversamente, mediante autocertificazione (in caso di riconoscimento rilasciato in Valle d'Aosta) o certificato attestante un'invalidità civile superiore al 45%, o un'invalidità del lavoro superiore al 33%, o la condizione di cecità o sordomutismo di cui alle leggi 382/70 e 381/70 e successive modificazioni, o la condizione di cui all'art. 1 comma 1 della legge 222/1984, o un'invalidità di guerra, civile di guerra o di servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui al DPR 915/78 e successive modificazioni. Inoltre, qualora il candidato fosse in possesso di un'invalidità civile pari al 100%, dovrà presentare la certificazione attestante il possesso delle capacità lavorative (relazione conclusiva);
- persone coinvolte in situazioni di devianza, disagio sociale e relazionale: mediante attestazione di disagio sociale rilasciata dai competenti servizi socio-sanitari territoriali;
- persone in situazioni di dipendenza: mediante attestazione rilasciata dal SerD (Servizio per le dipendenze);
- persone ex-detenute: mediante certificato di detenzione attestante l'avvenuta scarcerazione in periodo non antecedente i 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
- persone che hanno terminato la misura alternativa alla detenzione: mediante dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia attestante l'avvenuto termine della misura alternativa nei 12 mesi antecedenti;
- persone detenute o in carico all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia: mediante certificato di detenzione, o attestazione rilasciata da UEPE che ha in carico la persona.

Art. 4

Compiti dei soggetti coinvolti

Il titolare del progetto è responsabile dell'esecuzione, dell'attuazione e del controllo del PIA. Tutte le attività previste devono essere realizzate così come descritte nel progetto approvato e ogni eventuale modifica alle attività deve essere preventivamente richiesta alla Struttura.

Il titolare è altresì responsabile della rendicontazione del PIA, ha l'obbligo di acquisire e verificare la documentazione in originale relativa ai costi sostenuti dal soggetto attuatore ed è tenuto ad esibirla su richiesta della Struttura.

Il soggetto attuatore deve individuare i lavoratori da assumere nell'elenco dei lavoratori di utilità sociale tenuto presso il Centro per l'Impiego competente per territorio, effettuando gli adempimenti di legge previsti in caso di assunzione e di licenziamento.

Il titolare o il soggetto attuatore, in caso di assenza superiore a dieci giorni dei lavoratori beneficiari di PIA, sono tenuti ad informare nel più breve tempo possibile la Struttura e a valutare con la stessa le eventuali modalità di integrazione dei componenti la squadra.

I partner di progetto (i servizi socio-sanitari territoriali, il Ser.D. dell'Azienda USL della Valle d'Aosta o la Casa Circondariale di Brissogne) devono garantire piena collaborazione con i soggetti attuatori nel percorso di accompagnamento dei loro utenti inseriti in qualità di lavoratori di utilità sociale, in particolare per ciò che concerne la definizione, la realizzazione e il presidio del progetto di inserimento lavorativo individuale.

La Struttura, anche attraverso le proprie articolazioni, garantisce:

- l'assistenza tecnica e informativa per la predisposizione dei PIA;
- la raccolta e la diffusione degli elenchi dei lavoratori di utilità sociale;
- l'erogazione del contributo finanziario approvato.

Art. 5

Modalità di presentazione e contenuti

I PIA devono essere presentati su apposito format, reso disponibile dalla Struttura, correttamente compilato in ogni sua parte e accompagnato da tutti gli eventuali allegati richiesti.

La domanda deve essere inviata via PEC, entro il termine stabilito dalla Struttura.

Dalla data ultima per la presentazione dei PIA decorrono 60 giorni per la conclusione dell'attività di valutazione di cui all'art. 6.

I PIA devono prevedere:

- a) l'organizzazione del lavoro sulla base di squadre formate da almeno 4 operai e un caposquadra, qualora si tratti di lavori eseguibili in forma organizzata per gruppi, salvo quanto stabilito al successivo paragrafo;
- b) per ogni lavoratore inserito, un Progetto di Integrazione Lavorativa sottoscritto da tutor, lavoratore e servizi invianti;

c) attività lavorative che richiedano l'impiego di lavoratori di utilità sociale per un periodo non inferiore a 6 mesi (corrispondenti ad almeno 180 giorni di calendario).

Al fine di aumentare il numero di potenziali beneficiari dei PIA e in deroga alla composizione basata su squadre di lavoro di cui al punto a), sono ammessi anche progetti sperimentali che prevedono l'inserimento di lavoratori, singoli o in numero inferiore a 4, a supporto di servizi e/o attività di competenza dell'Ente locale. Per tali lavoratori deve essere garantita la supervisione dell'attuatore, per assicurarne l'inserimento lavorativo in affiancamento al personale già impiegato nel servizio o attività individuati.

In nessun caso, le persone inserite nei PIA possono essere impiegate per sostituire personale degli Enti locali previsto in organico, che risulti mancante o assente.

I capi-squadra possono essere individuati tra il personale già in forza presso il soggetto attuatore oppure possono essere appositamente assunti dallo stesso.

Art.6

Procedimento

Il procedimento si articola in tre fasi:

1. **ammissione:** viene accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ricevibilità dei PIA richiesti per ottenere il beneficio; in questa fase possono essere acquisite integrazioni documentali (es. documenti di identità dei firmatari, preventivi relativi alla formazione o ad altre attività previste nel progetto, ecc.);
2. **valutazione:** il Nucleo Tecnico di Valutazione esamina e attribuisce un punteggio ad ogni proposta progettuale secondo i criteri e le metodologie contenuti nella griglia di valutazione e concernenti le seguenti macro-aree, approvate dal Consiglio per le politiche del lavoro:
 - ✓ coerenza e qualità della proposta progettuale;
 - ✓ qualità del progetto a supporto dell'integrazione lavorativa dei soggetti coinvolti;
 - ✓ ricaduta occupazionale in termini di impegno e capacità dei partners di favorire l'inserimento ed il recupero socio-occupazionale sul territorio di riferimento.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione è composto da:

- Dirigente della Struttura, che lo presiede;
- due operatori della Struttura;
- un esperto esterno con competenze in materia di valutazione, individuato dal CELVA.

La soglia minima di punteggio è fissata in 51 punti su 100.

Il Presidente del Nucleo comunica agli Enti l'esito della valutazione e adotta il provvedimento dirigenziale di impegno della spesa richiesta.

3. **erogazione:** a seguito della verifica circa la correttezza formale della rendicontazione, la regolarità contributiva dell'Ente titolare e l'ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", si procede, previa apposita richiesta, all'erogazione delle somme spettanti in due tranches:

- acconto pari al 50% della spesa ammessa a finanziamento, a seguito della presentazione da parte dell'Ente di apposita dichiarazione di avvio lavori, unitamente all'elenco dei lavoratori assunti (comprensivo della tipologia di appartenenza) e ai Progetti di Integrazione Lavorativa Individuali iniziali;
- saldo della spesa ammessa a finanziamento, a seguito della presentazione della rendicontazione, entro 120 giorni dalla conclusione del PIA.

La rendicontazione deve essere prodotta sul modello reso disponibile dalla Struttura, correttamente compilato in ogni sua parte e contenente tutte le informazioni richieste.

Con la rendicontazione, il titolare del PIA certifica l'autenticità e l'esattezza in termini di corrispondenza tra le somme richieste e la documentazione a giustificazione delle stesse.

In allegato alla rendicontazione, il titolare del PIA deve consegnare alla Struttura copia dei Progetti di Integrazione Lavorativa finali di tutti i lavoratori coinvolti e la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, in termini di riavvicinamento al mercato del lavoro ordinario dei lavoratori coinvolti e di opportunità occupazionali per gli stessi.

Qualora la consegna del rendiconto avvenga oltre i 120 giorni dal termine dei PIA, si procede all'applicazione di una penalità sull'ammontare del contributo rendicontato, nella misura del 5% per i giorni di effettivo ritardo, secondo la seguente formula:

importo del contributo per 5% per nr. giorni di ritardo diviso 365.

L'erogazione del contributo avviene entro 60 giorni dalla relativa richiesta, escludendo dal computo i giorni di sospensione dei termini previsti dalla legge.

La Struttura procede a verifiche a campione in ordine alla completezza, alla regolarità e alla corrispondenza della documentazione rispetto agli importi dichiarati.

Art. 7

Validità e modifiche dei PIA

La validità dei PIA presentati è triennale e il singolo PIA è replicato per tre anni consecutivi.

I PIA possono essere revisionati, fermo restando che il finanziamento annuale ammesso per ognuno di essi a carico dell'Amministrazione Regionale non può essere modificato. La richiesta di revisione, debitamente dettagliata, motivata e contestualizzata, deve essere presentata dal titolare sul modello reso disponibile dalla Struttura, entro il 31 ottobre di ciascun anno di validità del PIA, sottoscritta dal soggetto attuatore e dal partner di progetto e accompagnata dalla relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in termini di riavvicinamento al mercato del lavoro ordinario dei lavoratori coinvolti e di opportunità occupazionali per gli stessi.

La Struttura comunica all'Ente titolare l'ammissione o il rigetto della richiesta di revisione entro il 15 febbraio dell'anno successivo; in assenza di comunicazione entro la stessa data, la richiesta di revisione si considera ammessa.

Sono ammesse anche variazioni delle singole voci di costo indicate nel PREVENTIVO DI SPESA ANNUA del modulo di ammissione, che non vadano a modificare il finanziamento totale a carico della Struttura.

La proroga dei PIA non è ammessa salvo condizioni particolari (imprevisti o ritardi) non dipendenti dai partner, che ne abbiano ritardato la conclusione. In tal caso, il titolare del PIA deve inoltrare motivata richiesta scritta al dirigente della Struttura.

In caso di calamità naturali, previa comunicazione alla Struttura, è possibile stipulare accordi tra gli Enti Locali finalizzati a fronteggiare nell'immediato gli eventi con squadre di lavoratori beneficiari di PIA di altri territori.

Art. 8

Finanziamento

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione per la realizzazione dei PIA sono assegnati annualmente ai soggetti titolari in base all'ordine di graduatoria, derivante dal punteggio attribuito in fase di valutazione, sino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Ciascun Ente Locale può essere titolare di un massimo di 2 PIA.

Qualora i fondi disponibili non consentano il finanziamento completo di un PIA, si procede al suo finanziamento parziale. Il titolare ha la facoltà di presentare una riformulazione progettuale, secondo le modalità indicate dalla Struttura.

Il finanziamento annuale assegnato per ogni PIA è definito nella stessa misura per i tre anni di validità dello stesso e non può essere modificato.

Art. 9

Costi ammissibili

Il contributo a carico della Struttura per la realizzazione dei PIA copre, nella misura del 100%, le seguenti voci di spesa:

- costo del lavoro lordo aziendale dei lavoratori coinvolti e dei capi-squadra, comprendente:
 - > mensilità effettivamente corrisposte nell'arco del periodo di riferimento, come risultanti dalle buste paga al lordo dei contributi a carico del lavoratore;
 - > accantonamenti per il trattamento di fine rapporto;
 - > oneri contributivi versati, a carico del datore di lavoro;
 - > oneri assicurativi versati, a carico del datore di lavoro;
 - > eventuali altri oneri versati dal datore di lavoro, in base alla specifica disciplina contrattuale (eventuali ratei ferie, rateo tredicesima e quattordicesima e rateo TFR maturati).

Sono esclusi dal conteggio del costo del lavoro gli assegni familiari, i rimborsi spese non inseriti nella busta paga e l'I.R.A.P..

- azioni di supporto e accompagnamento al lavoro, comprendenti le spese derivanti dalla realizzazione di azioni di orientamento, formazione, tutoraggio, mediazione interculturale. Per le figure di tutor, orientatore e mediatore culturale, il limite massimo di costo orario riconoscibile è di euro 30,00 IVA esclusa.
- interventi volti a promuovere e garantire la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la salute dei lavoratori (spese sostenute per le visite mediche di sorveglianza sanitaria, la formazione/informazione obbligatoria, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ecc.).

In generale, sono riconosciuti esclusivamente i costi reali, che devono:

- ✓ figurare nell'elenco dei costi ammissibili di cui sopra;
- ✓ essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
- ✓ essere documentati con giustificativi originali;
- ✓ essere riferibili temporalmente al periodo di validità del finanziamento e comunque successivi alla data della comunicazione di ammissibilità a finanziamento da parte della Struttura.
Fanno eccezione le attività di tutoraggio finalizzate all'avvio del PIA (incontri con i servizi inviati per la presentazione dei candidati, colloqui di selezione) svolte prima della comunicazione di ammissibilità, se puntualmente dettagliate dalla cooperativa attuatrice in termini di data, orario, tipologia di attività, operatore, ecc., ed esclusivamente nel caso in cui il PIA sia poi approvato;
- ✓ essere contenuti nei limiti autorizzati;
- ✓ corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti.

Ai lavoratori assunti per la realizzazione dei PIA, i soggetti attuatori devono applicare l'apposito contratto collettivo regionale vigente al momento dell'assunzione.

Il titolare può integrare, cofinanziando con risorse proprie, tutte le voci di costo previste nel PIA: in tal caso il contributo è relativo alla sola parte non cofinanziata.

Art. 10

Trattamento dei dati

I dati personali sono trattati dall'Amministrazione regionale per il perseguimento delle sopraindicate finalità, ai sensi degli art. 13 e 14 reg. (UE) n. 2016/679 - GDPR.